



Roma, 29/04/2010

Ai Dirigenti Generali delle
Direzioni Centrali e Regionali

Ai Dirigenti Regionali

Ai Dirigenti delle Sedi
Provinciali e Territoriali

Agli Uffici Autonomi di Trento
e Bolzano

e, p.c. Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

Loro Sedi

Nota operativa n. 16

Oggetto: Prescrizione del diritto alla riliquidazione
dell'Indennità di Buonuscita

Si è avuta notizia che una Sede provinciale ha eccepito la prescrizione del diritto di un ex iscritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita, per effetto di un adeguamento retributivo, in quanto erano trascorsi oltre cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro anche se, nell'arco dell'ultimo quinquennio, a favore dell'interessato erano state effettuate altre riliquidazioni, sempre a seguito di variazioni economiche.

Al riguardo occorre ricordare, fermo restando quanto precisato con la nota operativa n. 6 del 14 aprile 2006, che in



ordine alla interruzione del corso della prescrizione del diritto nell'ipotesi in cui l'Istituto abbia provveduto ad una riliquidazione, la giurisprudenza prevalente ha affermato che:

1. il riconoscimento del debito per uno stesso titolo può essere considerato atto valido ad interrompere il corso della prescrizione;
2. il pagamento di un credito vantato dall'ex iscritto, presupponendo l'emanazione di un atto formale di accertamento e di valutazione della posizione giuridica del medesimo iscritto, comporta la prescrizione decennale del diritto e non quella quinquennale. Ad esempio, ove venga emesso un mandato di pagamento dell'indennità di buonuscita a favore dell'avente diritto e questi non riscuota la relativa somma, il termine di prescrizione è quello ordinario di dieci anni e non quello breve di cinque anni.

La giurisprudenza amministrativa ha altresì affermato che esclusivamente la riliquidazione avente per oggetto un debito derivante dall'applicazione di norme entrate in vigore successivamente alla data di cessazione dell'ex iscritto (ad es. legge 29 gennaio 1994, n. 87) non può essere considerata come liquidazione parziale ricognitiva di un maggior debito originario sulla base delle stesse voci stipendiali in godimento dell'iscritto alla stessa data e che in tal caso la prescrizione del diritto decorre dalla data di cessazione dal servizio.

L'attività delle Sedi dovrà ovviamente conformarsi ai suddetti principi.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Costanzo Gola

